

ASOLO MUSICA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA

Associazione costituita con atto pubblico notarile n.101.463 Rep. e n.15.944 Racc. a rogiti dr. Ernesto Scarpa Gregorj notaio in Montebelluna, riconosciuta Persona Giuridica Privata con Decreto della Giunta Regionale Veneta n.6533 del 17 dicembre 1985.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ASOLO MUSICA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA”

Capo I

Costituzione, denominazione, sede, durata

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata

Asolo Musica Associazione Amici della Musica.

Per ragioni di brevità l'associazione può essere indicata con la denominazione ridotta di «**Asolo Musica**».

Art. 2

L'associazione ha sede in Asolo (Treviso), via Enrico Fermi , n.14/E 4.

Lo spostamento della sede nel territorio del Comune di Asolo potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede in altro Comune comporta modifica statutaria, di competenza dell'Assemblea degli Associati.

Art. 3

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2030 salvo proroga del termine o anticipato scioglimento.

Capo II

Scopo e attività

Art. 4

L'associazione, senza fini di lucro, ha per scopo la promozione, l'elevamento e la diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione del Veneto tra gli associati e, più in generale, tra coloro che a ciò sono interessati, per mezzo di:

- a) manifestazioni quali concerti, lezioni e conferenze, audizioni discografiche e nastromagnetiche e su altri supporti, nonché dibattiti, seminari e tavole rotonde;
- b) iniziative quali incontri, convegni e congressi, mostre, rassegne e festivals, nonché concorsi, premi e riconoscimenti;
- c) attività di formazione professionale, attraverso corsi, stage ed esperienze di lavoro;
- d) quante altre operazioni di rilievo nazionale e internazionale possano apportare un significativo contributo allo sviluppo dell'attività, comprendendo in esse la costituzione e o la partecipazione ad associazioni, enti e fondazioni, persone giuridiche ed istituzioni di ogni natura e genere, private e pubbliche, le cui finalità siano omogenee con le proprie finalità.

L'associazione opera nell'ambito della Regione del Veneto.

In via del tutto eccezionale ed occasionale l'Associazione può operare anche al di fuori di tale ambito territoriale.

Art.5

Le condizioni di svolgimento delle manifestazioni, delle iniziative e delle operazioni di cui all'art. 4, oltre che di intervento alle medesime, sono stabilite dal consiglio d'amministrazione. Le manifestazioni, le iniziative e le operazioni di cui sopra possono essere eventualmente coordinate con quelle di coloro che ne realizzano di consimili.

Art. 6

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Capo III

Associati, loro ammissione, recesso ed esclusione

Art. 7

Possono essere associati le persone fisiche e le persone giuridiche quali Società, Associazioni, Fondazioni, ed Istituzioni di ogni natura e genere, private e pubbliche.

Il numero degli associati è illimitato.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

Chi intende entrare nell'Associazione deve presentare domanda diretta al Consiglio d'Amministrazione, compilando e firmando l'apposito modulo.

Chi entra nell'Associazione su proposta di un associato deve comunque sottoscrivere personalmente la domanda di ammissione.

La domanda è vagliata dal consiglio d'amministrazione, che si pronuncia sull'ammissione del richiedente. Il richiedente ammesso acquista la qualità di associato solo dopo aver effettuato il versamento della quota d'iscrizione. Egli, da quel momento, è tenuto al versamento della quota annuale di partecipazione. ed all'osservanza dello statuto e dell'eventuale regolamento dell'associazione.

Il richiedente non ammesso, con domanda scritta diretta al Consiglio d'Amministrazione può chiedere di conoscere la motivazione della sua mancata ammissione.

E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art.10.

Art. 9

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione, per decesso o estinzione.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto del recesso dell' associato, dopo averlo eventualmente rifiutato per non più di una volta.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio d'amministrazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia inviata almeno tre mesi prima.

L'associato può essere escluso dall'associazione solo per gravi motivi, in ossequio al disposto dall'art.24 CC. , su deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Il consiglio d'amministrazione prende atto del decesso dell' associato persona fisica o dell'estinzione dell'associato persona giuridica, a seguito di notizia comunque avuta.

L'associato receduto od escluso o che comunque cessi di appartenere all'associazione, non può ripetere le quote versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I diritti derivanti dallo stato di associato non sono trasmissibili a terzi.

Art. 10

Lo Stato, la Regione Veneto e gli altri Enti territoriali locali, direttamente o a mezzo di organismi dipendenti collegati o controllati, possono aderire all'Associazione, facendosi rappresentare da una persona fisica designata nel provvedimento e nella comunicazione di partecipazione.

La sostituzione o la revoca del rappresentante devono essere comunicate per iscritto al consiglio d'amministrazione.

La adesione di cui al superiore comma 1 non è soggetta alle formalità di ammissione e ai versamenti di cui all'art. 8.

Essa può avvenire su proposta del consiglio d'amministrazione o su richiesta dell'interessato.

Art. 11

Gli Associati possono essere Ordinari o Sostenitori.

La differenza tra le due qualifiche dipende dall'importo della quota che l'associato versa e dalle condizioni e/o facilitazioni che il consiglio d'amministrazione offre, su apposite deliberazioni.

Il consiglio d'amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può nominare associato onorario una persona fisica o giuridica degna di considerazione, per il suo comportamento liberale o per la sua posizione elevata nel mondo dell'arte e della cultura; la nomina deve essere ratificata dalla più prossima Assemblea Ordinaria degli associati.

L' associato onorario che già non sia associato ordinario o sostenitore, non ha alcuno dei diritti e degli obblighi degli altri associati. Egli non è considerato fra gli associati presenti e votanti nelle assemblee ed inoltre, non può assumere cariche sociali.

Capo IV

Patrimonio, Risorse e Bilancio dell'Associazione

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Associazione che perverranno per contributi o elargizioni fatti da enti e da soggetti privati, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani o stranieri, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Ente;
- dalle donazioni e/o dai lasciti testamentari, formalmente accettati a sensi di quanto dispone il Codice Civile;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- dagli utili della gestione non utilizzati che, con delibera dell'Assemblea degli associati, vengano destinati ad incrementare il patrimonio.

Le risorse per la gestione ordinaria dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dagli associati;
- dai corrispettivi delle prestazioni artistiche culturali e tecniche effettuate nell'esercizio dell'attività sociale, in quanto connesse con le manifestazioni e le iniziative di cui all'art. 4, qualunque ne sia il modo e la forma di realizzazione;

- dalle sovvenzioni e dai contributi da enti e da soggetti privati, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, italiani o stranieri, espressamente destinati ad alimentare la gestione;
- dalle somme di denaro d'ogni altra origine non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

Le entrate dell'Associazione che, sussistendone i presupposti di legge, costituiscono importi imponibili ai fini delle imposte dirette e indirette devono essere separatamente annotate nelle scritture contabili dell'Associazione stessa.

Art.13

E' vietato destinare o distribuire, anche in forme e modi indiretti, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art. 14

Per ciascun anno sociale devono essere redatti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico che costituiscono il Bilancio dell'Associazione.

Parimenti deve essere inoltre predisposto il Bilancio preventivo dell'anno sociale successivo.

Art. 15

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo di ogni esercizio devono essere predisposti dal Consiglio d'Amministrazione ed approvati dall'Assemblea ordinaria annuale degli associati.

Capo V

Organi dell'Associazione

Art. 16

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati
2. il Consiglio d'amministrazione;
3. il Presidente
4. il Collegio Sindacale

1) L'Assemblea

Art. 17

L'assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati -persone giuridiche e persone fisiche maggiori di eta'- che siano in regola col pagamento delle quote annuali di partecipazione.

Art. 18

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio d'Amministrazione;
- b) elegge il Collegio Sindacale e ne nomina il presidente;
- c) delibera sull'esclusione degli associati, secondo il disposto dell'art. 24 del codice civile;
- d) stabilisce gli importi delle quote d'iscrizione e delle quote annuali di partecipazione;
- e) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio, con le relazioni del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
- f) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli ammessi nel corso dell'assemblea stessa., nonché ratifica le delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione relative alla nomina per cooptazione di un consigliere (art.23 IV° comma) ed alla nomina di socio onorario (art.11 ult.comma) e del Presidente onorario (art.35).

L'Assemblea straordinaria:

- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sulla proroga della durata e sull'anticipato scioglimento dell'Associazione.

Art. 19

Ogni associato ha diritto a un voto, e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta che sarà conservata fra gli atti sociali.

Ciascun associato può rappresentare uno o più associati fino ad un massimo di dieci.

Art. 20

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua mancanza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione o, in mancanza anche di questo, dall'associato designato dall'assemblea stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio d'amministrazione, o, in sua mancanza, da persona, associato o non, presente in Assemblea, designato dalla stessa su proposta del Presidente.

Nel caso in cui il verbale dell'adunanza debba essere redatto dal notaio, le funzioni di segretario sono svolte dallo stesso.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno, di norma entro il 31 marzo, ma comunque non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre precedente, e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e, se è maturata la necessità, per il rinnovo delle cariche sociali.

Essa inoltre, deve riunirsi quando lo ritengano opportuno il Consiglio d'amministrazione o il Collegio sindacale o quando ne faccia richiesta motivata scritta al presidente del Consiglio di amministrazione almeno un decimo dei associati aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria, oltre che per le materie di sua competenza, deve riunirsi quando lo ritengano opportuno il Consiglio d'amministrazione o il Collegio Sindacale, o quando ne faccia richiesta motivata scritta al presidente del Consiglio d'amministrazione almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata dal presidente del Consiglio d'amministrazione, nella sede sociale o altrove, con avviso da affiggere nella sede sociale e che deve essere trasmesso a ciascun associato avente diritto, al suo domicilio risultante dal Libro Associati, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, con consegna fatta a mano, o tramite servizio postale, fax o via telematica, semprechè sia garantito, certo e comprovabile il ricevimento da parte dell'associato destinatario.

Art. 22

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio e per delega, rispettivamente di almeno i due quarti e di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi, in proprio e per delega.

L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nella deliberazione concernente le modificazioni dello statuto si richiede la presenza di cui al 1° c. in parziale deroga al disposto dell'art. 21 c. 2° del codice civile, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio e per delega.

Nella deliberazione concernente l'anticipato scioglimento dell'associazione, si richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati in regola.

Per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, i membri del consiglio d'amministrazione non sono considerati come presenti e non hanno diritto di voto.

Le votazioni avvengono con voti espressi per alzata di mano, fatto salvo il disposto dal comma successivo.

Nelle votazioni concernenti il rinnovo delle cariche sociali, e' richiesto lo scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea, unanime, non consenta il voto espresso per alzata di mano o per acclamazione.

Nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi i numeri non interi si considerano interi per difetto.

Di ogni adunanza il segretario redige nell'apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario stesso.

Di ogni Assemblea è data pubblicità mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale, affinché ciascun associato possa prenderne visione.

2) Il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri – eletti fra gli associati - variabile da cinque a nove, secondo quanto l'Assemblea delibera di volta in volta, in occasione della nomina del Consiglio stesso.

Essi sono eletti dall'assemblea ordinaria e sono rieleggibili.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni solari, con termine del mandato al 31 Dicembre del 3° anno solare, salva la "prorogatio" legale sino all'insediamento del successivo nuovo Consiglio.

Qualora un Consigliere cessi dalla carica prima della scadenza naturale, il Consiglio d'Amministrazione può completarsi mediante cooptazione di un associato, che deve ottenere la ratifica della più prossima assemblea ordinaria, pena la decadenza.

I membri del Consiglio d'amministrazione prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio stesso.

Essi, tuttavia, godono del rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi loro conferiti con deliberazione del Consiglio medesimo, secondo le norme stabilite dallo stesso e purché tali spese siano adeguatamente dimostrate.

Art. 24

Nella prima seduta, il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e – se lo ritiene necessario- il vice presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Presidente nomina inoltre il Segretario del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi componenti, purché sia associato.

Art. 25

Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, al fine di conseguire lo scopo previsto dall'art. 4 dello statuto, ma comunque entro i limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea degli Associati..

I Consiglieri sono responsabili verso l'associazione, secondo il disposto dell'art. 18 del codice civile.

Il Consiglio d'Amministrazione si propone di perseguire una politica di autogoverno sia sul piano patrimoniale che nel campo economico, indipendentemente dalle sovvenzioni e dai contributi che possono essere acquisiti.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione elabora i progetti nonché i piani e i programmi che da quelli si sviluppano, e approva le forme e i modi di realizzazione dei piani e dei programmi medesimi, tutti riguardanti le manifestazioni e le iniziative e le operazioni di cui all'art. 4 dello statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a conoscere ed a valutare i risultati delle manifestazioni, delle iniziative e delle operazioni, alla conclusione delle une e delle altre.

Art. 27

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese.

Esso inoltre deve riunirsi quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta motivata scritta al Presidente stesso la maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è effettuata dal Presidente, nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno proposto, nonché il luogo, giorno e l'ora della riunione deve essere comunicato ad ogni Consigliere.

Fatti salvi i casi di motivata urgenza, la comunicazione va recapitata a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data, con consegna fatta a mano, o tramite servizio postale, fax o via telematica, semprechè sia garantito, certo e comprovabile il ricevimento da parte del destinatario.

Art. 28

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti

Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza di questi, dal Vice Presidente.

Fatto salvo il disposto dall'art.24, il Consiglio d'Amministrazione delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello del presidente.

Di ogni adunanza il segretario redige nell'apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera, può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti.

La delibera, contenente il nome della persona delegata e l'elencazione delle funzioni delegate, con precisazione dei limiti non solo qualitativi e quantitativi ma anche temporali, deve risultare nel libro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 30

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore Amministrativo, esperto in materia amministrativa e finanziaria, che può essere anche non associato.

Art. 31

Il Consiglio d'Amministrazione, se lo ritiene opportuno, nomina uno o più direttori artistici.

Essi cooperano con il Consiglio stesso nei settori di attività artistica loro assegnati.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione nomina, se lo ritiene opportuno, un Comitato di Consulenza, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato e composto da un massimo di 9 membri.

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione.

Il Comitato, tramite il suo Presidente, può sottoporre al Consiglio di Amministrazione progetti e piani di sviluppo riguardanti manifestazioni ed iniziative di cui all'art. 4, ed a tale scopo può essere invitato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ad essere presente a riunioni del Consiglio stesso.

3) Il Presidente

Art. 33

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

In sua assenza motivata, tale funzione spetta al Vice Presidente, se nominato, e, in assenza anche di questi, al Consigliere Anziano.

Art. 34

Il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente, durano in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 35

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare Presidente Onorario un associato meritevole di questa posizione per aver dato lustro ed immagine all'Associazione.

Egli, qualora non rivesta già la carica di consigliere, non è considerato come presente nelle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e conseguentemente non ha diritto di voto.

La delibera di nomina del Presidente Onorario deve essere ratificata dalla più prossima Assemblea ordinaria degli Associati.

4) Il Collegio Sindacale

Art. 36

Il Collegio Sindacale controlla che la gestione dell'Associazione sia conforme ai principi statuari ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

Art. 37

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, dei quali almeno uno sia revisore ufficiale dei conti.

Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne nomina il presidente nella persona di un revisore ufficiale dei conti, e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, dura in carica tre anni solari, con termine del mandato il 31 dicembre del terzo anno solare.

Art. 38

Di ogni seduta e di ogni atto d'ispezione viene redatto nell'apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente.

Capo VI

Libri e scritture contabili

Art. 39

I libri obbligatori, oltre a quelli richiesti ai fini fiscali e tributari, sono:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro giornale;
- c) il libro degli inventari;
- d) il libro delle deliberazioni delle Assemblee;
- e) il libro delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- f) il libro delle deliberazioni del Collegio Sindacale

I libri sono tenuti a cura del Consiglio d'Amministrazione, eccetto l'ultimo che è tenuto a cura del collegio sindacale.

Prima che siano messi in uso tutti i libri devono essere tenuti secondo le norme di legge.

Art. 40

Le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'associazione sono tenute a cura del Consiglio d'amministrazione.

A cura del Consiglio di amministrazione sono conservati inoltre gli originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevuti, e le copie delle lettere dei telegrammi e delle fatture spediti, provvedendo alla annotazione su apposito registro di protocollo.

Capo VII

Proroga della durata

Scioglimento

Art. 41

La proroga della durata dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria che ne fissa l'ulteriore data di scadenza.

Art. 42

Lo scioglimento anticipato dell'associazione è deliberato, con provvedimento motivato, dall'Assemblea straordinaria, con il quorum deliberativo stabilito dall'art.22, comma 4.

Art.43

Verificandosi lo scioglimento dell'Associazione, sia per scadenza naturale della durata statutaria, sia anticipatamente rispetto alla stessa, l'Assemblea degli associati nomina il/i commissari liquidatori (in numero dispari) scegliendoli anche fra i membri dell'uscente Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea, nel rispetto del disposto dagli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, determina i criteri di liquidazione del patrimonio devolvendone il residuo netto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge n.662 del 23.12.1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea medesima approva infine le procedure di esecuzione dello scioglimento.